

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 306 - 15082/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI BEINASCO - VARIANTE PARZIALE N. 1/2018 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 35-3815/2018 del 07/02/2018 con cui ha integrato le deleghe delle funzioni amministrative del Vicesindaco con quella dell' *"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette"*, trattenendo a sé quella del *"bilancio"*;

Premesso che per il Comune di Beinasco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 45-7000 del 18 marzo 1996 e successivamente modificato con Variante Strutturale n. 1, approvata con D.G.R. n. 16-12669 del 7 giugno 2004; con Variante Strutturale n. 2, approvata con D.G.R. n. 14-8048 del 21 gennaio 2008 e con Variante Strutturale n. 3, approvata ai sensi della L.R. 1/2007 con D.C.C. n. 8 del 24 febbraio 2010, quest'ultima anche di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- ≡ ha approvato sei Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi della L.R. 56/1977, dall'approvazione dell'ultima Variante Strutturale;
- ≡ ha approvato, ai sensi dell'articolo 31ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla ex L.R. n. 1/2007, con Deliberazione C.C. n. 35 del 27 giugno 2016 la 4^a Variante Strutturale al P.R.G.C. di approfondimento del rischio idrogeologico della porzione di territorio in destra idrografica del Torrente Sangone;
- ≡ ha adottato con deliberazione C.C. n. 19 del 22/05/2018, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2018 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso

alla Città metropolitana, in data 05/06/2018, tramite PEC ns. prot. 68748/2018 del 05/06/2018, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP 012/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 16.707 abitanti nel 1971, 18.394 abitanti nel 1981, 18.744 abitanti nel 1991, 18.250 abitanti nel 2001 e 18.104 abitanti nel 2011, dato che conferma un trend in lieve e costante decremento;
- ⇒ superficie territoriale di 673 ettari di pianura, dei quali 637 ettari presentano superfici con pendenza inferiore al 5% e 36 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5% e il 25%. Per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, circa 21 ettari appartengono alla Classe I[^] e 527 ettari alla Classe II[^]. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 12 ettari;
- ⇒ il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 3 della Città Metropolitana di Torino denominata "AREA METROPOLITANA TORINESE SUD" ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- ⇒ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani - Ambito 13 Area Metropolitana Torinese - denominato "Sud-Ovest" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- ⇒ il centro storico è classificato dalle Norme di Attuazione del PTC2, di tipo C;
- ⇒ il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- ⇒ ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 è individuato tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ il PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale *Ambiti Produttivi di Livello 1*;
- ⇒ infrastrutture viarie: è attraversato dalla Tangenziale Sud di Torino, dall'Autostrada Torino - Pinerolo, dalle Strade Provinciali n. 6 (in quel tratto di competenza comunale), dalla variante alla S.P. n. 143 in Borgaretto compresa tra la S.P. n. 143 e il Parco di Stupinigi (I e II tronco) e dalla Strada Provinciale n. 174;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dal corso del Torrente Sangone;
- ⇒ tutela ambientale: circa 111 ettari del suo territorio sono interessati dal Piano d'Area e dal P.T.O. del Po - ramo Sangone; circa 42 ettari sono interessati dalla presenza di fasce perifluviali e circa 85 ettari da corridoi di connessione ecologica;

preso atto che il P.R.G.C. del Comune di Beinasco è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 19 del 22/05/2018 di adozione

della Variante;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2018 in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, intende procedere al cambio della destinazione urbanistica di un ambito di circa 12.958 mq, posto in fregio alla SP 6, da RN10 “residenziale di nuovo impianto” a TN2 “area a destinazione terziaria-commerciale di nuovo impianto”;

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni” così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell’articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è **compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (**dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino**) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei comuni ed in particolare: “*Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*” (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: “...contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell’articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 19 del 22/05/2018 di adozione della Variante:
 - “... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - contiene un prospetto numerico che evidenzia “....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), [non] riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

[il prospetto con i parametri di cui al comma 5 non analizza tutte le Varianti parziali approvate nell'intero periodo di validità del Piano, come definito dalla stessa Legge regionale. Tale carenza risulta non coerente con la condizione di cui al comma 6 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: "*I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabile e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG;...*";

- la presente Variante urbanistica è stata adottata, in difformità a quanto previsto dalla D.G.R. del 29/02/2016 n. 25-2977, inviando ai Soggetti con competenza ambientali la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. e successivamente adottando la Variante in questione prima dell'espressione del parere di competenza dell'Organo Tecnico Comunale;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 19/07/2018;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 18/06/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi** del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, il progetto preliminare della Variante parziale n. 1/2018 al P.R.G.C. vigente, del Comune di Beinasco, adottato con deliberazione C.C. n. 19 del 22 maggio 2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., **verranno formulate osservazioni in merito alla rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.:** "*I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabile e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG;...*";
- 3. che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la...città metropolitana...ha espresso osservazioni in merito..... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana*";
- 4. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Beinasco per i successivi provvedimenti di competenza;
- 5. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 29/06/2018

Il Vicesindaco metropolitano
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette
(Marco Marocco)